



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 8313/14

Deliberazione n. 35

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2014

VERBALE N. 48

Seduta Pubblica del 21 luglio 2014

Presidenza: CORATTI - MARINO

L'anno duemilaquattordici, il giorno di lunedì ventuno del mese di luglio, alle ore 11,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 11 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Franco MARINO il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 12,35 – partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO. Il Presidente CORATTI, dispone che si proceda al quarto appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Caprari Massimo, Coratti Mirko, Corsetti Orlando, D'Ausilio Francesco, De Luca Athos, Di Biase Michela, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Marino Franco, Nanni Dario, Panecaldo Fabrizio, Paris Rita, Peciola Gianluca, Pedetti Pierpaolo, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Baglio Valeria, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Celli Svetlana, Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Dinoi Cosimo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Magi Riccardo, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Paris Giovanni, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stefano Enrico e Tredicine Giordano.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Caudo Giovanni, Cutini Rita, Leonori Marta, Marinelli Giovanna, Masini Paolo e Scozzese Silvia.

(O M I S S I S)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale.

(O M I S S I S)

47^a Proposta (Dec. G.C. del 30 aprile 2014 n. 30)

Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2014.

Premesso che con legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014), è stata disposta l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dall'anno 2014;

Che ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della citata L. n. 147 del 2013, la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Che, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 639, della L. n. 147 del 2013, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Che l'articolo 1, comma 702, della L. n. 147 del 2013 ha espressamente confermato, anche per l'Imposta Unica Comunale (IUC), la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in base al quale il Comune disciplina con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Che, per quanto attiene all'imposta municipale propria, l'articolo 1, comma 703, della L. n. 147 del 2013 fa salva la disciplina dettata per la sua applicazione;

Che la disciplina dell'IMU è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi che ne hanno mutato alcuni elementi significativi;

Che la medesima legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013) introduce alcune modifiche di carattere sostanziale nella disciplina dell'Imposta Municipale Propria, di cui è necessario tener conto;

Che, in particolare, l'articolo 1, comma 707, della L. n. 147 del 2013 intervenendo sull'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce che:

- a) l'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- b) i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui;
- c) l'imposta municipale propria non si applica ai seguenti immobili:
1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 3. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 4. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- d) il coefficiente moltiplicatore applicabile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, è pari a 75;
- e) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Che l'articolo 1, comma 708, della L. n. 147 del 2013 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;

Che ai sensi dell'articolo 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201 del 2011, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato che l'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo, altresì, la possibilità per i Comuni di disporre con deliberazione consiliare, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la modifica, in aumento o in diminuzione, della aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

Che il comma 7 del medesimo articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, prevede un'aliquota ridotta, pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

Che l'articolo 13, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011 contempla la possibilità dei Comuni di prevedere la riduzione dell'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, o di immobili locati;

Che, nell'ambito delle facoltà riconosciute ai Comuni dal citato articolo 13, commi 6, 7 e 9, del D.L. n. 201 del 2011, Roma Capitale con deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 36 del 2 agosto 2012 e n. 50 del 22 novembre 2012 ha determinato, per l'anno 2012, l'applicazione delle seguenti aliquote IMU: 1,06 per cento, quale aliquota ordinaria; 0,5 per cento, per le abitazioni principali e relative pertinenze; 0,68 per cento, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ora ATER); 0,76 per cento per le seguenti fattispecie:

- a) unità immobiliari, non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D8 (per le sole autorimesse pubbliche), utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell'IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo;
- b) teatri e sale cinematografiche situati sull'intero territorio di Roma Capitale;
- c) unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;

Che, stante il combinato disposto dell'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le predette aliquote, in quanto compatibili con le intervenute disposizioni legislative, hanno trovato applicazione anche per il periodo di imposta 2013;

Che, anche per l'anno di imposta 2014, si ritiene di avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 9, del D.L. n. 201 del 2011, prevedendo l'applicazione delle seguenti aliquote: 1,06 per cento quale aliquota ordinaria; 0,5 per le abitazioni principali, e relative pertinenze, soggette al pagamento dell'Imposta Municipale Propria, secondo la normativa vigente; 0,68 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ora ATER); 0,76 per cento per le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), sopra riportate;

Che, inoltre, in coerenza con le politiche di salvaguardia e di valorizzazione del Centro Storico, da tempo adottate dall'Amministrazione Capitolina, al fine di evitare, o quantomeno contenere, la scomparsa delle attività commerciali ed artigianali che costituiscono un elemento significativo di memoria storica, si ritiene di fissare nella misura dello 0,76 per cento l'aliquota IMU applicabile ai soggetti passivi di unità immobiliari inserite nell'Albo dei "Negozi Storici" di Roma Capitale, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 139 del 21 luglio 1997 e n. 130 del 14 giugno 2005, ovvero nell'Albo dei "Negozi Storici di Eccellenza" ai sensi della deliberazione consiliare n. 10 del 1° febbraio 2010;

Che la medesima aliquota, pari allo 0,76 per cento deve ritenersi applicabile anche agli immobili adibiti a punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170;

Che Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della L. n. 147 del 2013, intende considerare direttamente adibita ad abitazione principale, pertanto esente dal pagamento dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui;

Tenuto conto che, il complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;

Che occorre rispettare le incompressibili esigenze di bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo della città;

Che il gettito IMU, previsto a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel bilancio;

Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che, in data 29 aprile 2014, il Direttore della Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: P. Sbriccoli";

Preso atto che, in data 29 aprile 2014, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P. Pelusi;

Considerato che, in data 30 aprile 2014, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi";

Che, in data 22 maggio 2014, l'Organismo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso, ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto.

Il Presidente dell'OREF

F.to: S. Conti;

Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

- di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):
1. Aliquota pari allo 0,5 per cento per le seguenti fattispecie:
 - a) unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - 1.1 Alle unità immobiliari indicate al punto 1, lett. a) si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 2. Aliquota pari allo 0,68 per cento per le seguenti fattispecie:
 - a) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ora ATER). A dette unità immobiliari si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.
 3. Aliquota pari allo 0,76 per cento per le seguenti fattispecie:
 - a) unità immobiliari, non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D8 (per le sole autorimesse pubbliche), utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell'IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto

passivo;

- b) teatri e sale cinematografiche, situati sull'intero territorio di Roma Capitale;
 - c) unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;
 - d) unità immobiliari inserite nell'Albo dei "Negozzi Storici" di Roma Capitale, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 139 del 21 luglio 1997 e n. 130 del 14 giugno 2005, ovvero nell'Albo dei "Negozzi Storici di Eccellenza" ai sensi della deliberazione consiliare n. 10 del 1° febbraio 2010;
 - e) unità immobiliari adibite a punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
- 3.1 Per poter beneficiare dell'aliquota di cui al punto 3, i soggetti passivi delle unità immobiliari di cui alle lettere a), c) ed e) sono tenuti a presentare, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota, un'apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione.
4. Aliquota pari all'1,06 per cento per tutti gli altri immobili.

La Segreteria Generale comunica che la I Commissione, nella seduta del 18 giugno 2014, ha espresso parere favorevole.

(O M I S S I S)

A questo punto il Segretario Generale riassume le sue funzioni.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli, 8 contrari e l'astensione del Consigliere Dinoi.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Caprari, Coratti, Corsetti, Cozzoli Poli, D'Ausilio, De Luca, De Palo, Di Biase, Dinoi, Ferrari, Giansanti, Marino, Nanni, Palumbo, Panecaldo, Paris R., Peciola, Pedetti, Piccolo, Policastro, Pomarici, Proietti Cesaretti, Quarzo, Raggi, Stampete, Stefano, Tempesta, Tiburzi e Tredicine.

La presente deliberazione assume il n. 35.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. CORATTI – F. MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **21 luglio 2014**.

Dal Campidoglio, li **21 LUG. 2014**

p. IL SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE

U.O. Supporto Città e Assemblea Capitolina

Il Dirigente

Dott. *Giuliana Viggiano*

